



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28358/2022 R.G. proposto da:

Atzori Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Santucci
-ricorrente-

contro

Imar S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Altieri unitamente all'avvocato Stefano Demuro

-controricorrente-

avverso la decisione della Corte d'Appello Sez.dist. Di Sassari n. 291/2022 depositata il 20/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA

1. GIUSEPPE ATZORI ha convenuto in data 30 ottobre 2020 davanti alla Corte di Appello di Sassari IMAR S.r.l. in liquidazione - di cui ha allegato di essere stato socio, nonché amministratore dal luglio 2007 alla

messa in liquidazione (3 dicembre 2012) - per sentir pronunciare la nullità del lodo arbitrale in data 8 febbraio 2019, che ha condannato l'attore al pagamento di € 475.096,13, oltre spese legali e costi dell'arbitrato, quali danni conseguenti all'esercizio dell'azione di responsabilità nei suoi confronti. L'attore ha dedotto - per quanto qui rileva - la nullità del lodo per violazione del contraddittorio, essendo stata omessa la notifica della domanda di arbitrato, per la quale era stata tentata la notificazione in data 27 novembre 2017, in occasione della quale si era attestata l'irreperibilità del destinatario senza eseguire le relative formalità. Ha, inoltre, dedotto che la nullità della notificazione della domanda di arbitrato non fosse sanata dalla successiva domanda di nomina dell'arbitro.

2. La società convenuta ha dedotto la notificazione della domanda arbitrale presso la residenza anagrafica dell'attore come risultante dai certificati prodotti e ha eccepito la decadenza dall'impugnazione ex art. 828, secondo comma, cod. civ.

3. La Corte di Appello di Sassari, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione in quanto tardiva e ha rigettato l'eccezione di nullità del lodo per assenza del contraddittorio. Ha rilevato, in primo luogo, il giudice di appello che - stante la residenza dell'attore in La Maddalena, Via Indipendenza n. 1 sin dall'incardinazione del procedimento arbitrale - la notificazione della domanda di arbitrato è stata successivamente eseguita unitamente alla domanda di designazione dell'arbitro unico presso la residenza dell'attore dapprima nelle forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ. e, successivamente, a seguito di irreperibilità del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento, nelle forme degli irreperibili ex art. 143 cod. proc. civ. Ha, poi, ritenuto tardiva la proposizione dell'impugnazione del lodo dell'8 febbraio 2019, avvenuta oltre il termine lungo di cui all'art. 828, secondo comma, cod. proc. civ., tenuto conto della sospensione feriale e della sospensione Covid-19 di cui agli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 comma 1, d.l. n. 23/2020.

4. Propone ricorso per cassazione l'attore, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata *«ha ritenuto, senza motivazione, che la domanda di arbitrato sia stata notificata al signor Atzori unitamente al ricorso per la nomina di arbitro»*. Osserva parte ricorrente che la nota di deposito degli atti in Corte d'Appello ha avuto ad oggetto gli *«originali di ricorso per la nomina di arbitro con relativa ordinanza di nomina e domanda di arbitrato notificati in data 28.11.2017, 22 gennaio- 7/8 febbraio 2018 e 6 marzo 2018 con le relative relate di notifica»*. Deduce di avere contestato che entrambi gli atti fossero stati notificati cumulativamente, questione sulla quale la sentenza impugnata non si è pronunciata.

2. Il motivo è infondato, non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima (Cass., n. 7662/2020; Cass., n. 29191/2017). La Corte d'Appello, avendo ritenuto corretta la notificazione congiunta della domanda arbitrale con la domanda di designazione dell'arbitro unico, ha implicitamente rigettato la deduzione del ricorrente, secondo cui gli atti non sarebbero stati notificati cumulativamente.

3. Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., censurandosi la sentenza per motivazione apparente, non avendo indicato la sentenza impugnata le ragioni della notificazione della domanda di arbitrato

n. 28358/2022 R.G.

unitamente alla notifica del ricorso per la nomina dell'arbitro. Si deduce, inoltre, errore di percezione per avere la Corte di Appello ritenuto congiunta la notifica dei due menzionati atti.

4. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui deduce motivazione apparente, non essendo la sentenza al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo ritenuto la Corte di appello che la notifica congiunta della domanda arbitrale e di designazione dell'arbitro sono avvenute dapprima con tentativo di notificazione nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ. e, successivamente, nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ. (*«con avviso inviato sempre presso la residenza dell'Atzori l'8 febbraio 2018 con raccomandata AR n. 68758617156-0, anch'essa non recapitata per irreperibilità del destinatario, come da avviso di ricevimento del 9 febbraio 2018 n. 78758617156-1; cui faceva ulteriormente seguito la notifica a mezzo irreperibili ex art. 143 c.p.c. come da relazione di notifica in data 6 marzo 2018»*), motivazione comprensibile e compiuta.

5. Infondato è, inoltre, il motivo nella parte in cui si deduce errore percettivo, trovando il travisamento del contenuto oggettivo della prova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, residuando in caso di errori su fatti processuali il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nel caso in cui il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciato solo in casi in cui l'errore risulti del tutto macroscopico (Cass., Sez. U., n. 5792/2024). Il vizio processuale di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è ammissibile solo per macroscopiche sviste materiali nella lettura degli atti nel *«caso in cui il giudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita»* (Cass., Sez. U., ult. cit.). Sul punto il motivo è privo di specificità, non avendo né descritto le circostanze in fatto che

avrebbero comportato questo macroscopico errore di valutazione, né trascritto gli atti notificati.

6. Con il terzo motivo si deduce in via graduata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle ragioni per le quali la notifica dei due menzionati atti sarebbe avvenuta congiuntamente.

7. Il terzo motivo è inammissibile; la censura invocata introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente questioni ed argomentazioni difensive (Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 22397/2019; Cass., n. 26305/2018).

8. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 153, 828 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere valutato la Corte di Appello l'esistenza di una causa di rimessione in termini (questione sulla quale il ricorrente ritorna in memoria).

9. Il motivo è inammissibile (così assorbendosi l'eccezione di inammissibilità dedotta dal controricorrente), in quanto la questione posta è estranea alla *ratio decidendi*, non risultando che il provvedimento impugnato l'abbia affrontata.

10. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto notificato il lodo, laddove la relativa raccomandata sarebbe stata restituita al mittente, dovendosi riprendere la notificazione nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ.

11. Il quinto motivo è inammissibile, sia in quanto le questioni dedotte risultano estranee alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, sia per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto gli atti che ritiene viziati. Ove sia contestata la rituale notifica degli atti, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., n. 21810/2922; Cass., n. 19491/2022).

12. Il ricorso va, pertanto, rigettato con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.

Il Presidente

Mauro Di Marzio